

Decr. n. 49/2020



TRIBUNALE DI MATERA
Ufficio per il processo fallimentare

IL PRESIDENTE

Visto il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria", pubblicato in GU n.60 dell'8-3-2020, ed in vigore dal giorno di pubblicazione, e i D.P.C.M. 4-3-2020, 1-3-2020 e 25-2-2020;

Rilevato che l'art. 1, comma 1, del D.L. 11/2020 dispone il rinvio obbligatorio delle udienze civili e penali fissate sino al 22 marzo 2020, con l'eccezione dei procedimenti indicati dall'art. 2, comma 2, lettera g, al fine di sospendere per circa 15 giorni l'afflusso di persone in luoghi comuni e ridurre il rischio di diffusione del contagio interrompendo la catena di trasmissione tra le persone;

Ritenuto che dalla dizione normativa "le udienze dei procedimenti civili e penali...sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020" si evince chiaramente l'intentio legis di evitare durante tale periodo, del tutto la trattazione dell'udienza, anche se al solo fine del rinvio, per impedire la circolazione delle persone;

Ritenuto che le esigenze di salvaguardia della salute pubblica e della incolumità delle persone, incluse le parti, devono avere la precedenza su ogni altra esigenza processuale;

Visto il D.P.C.M. 9-3-2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", che ha disposto l'interdizione di tutte le attività sociali sino al 3 aprile 2020;

Considerata la necessità di sospendere le attività già fissate in detto periodo e quelle immediatamente successive, per consentire la riorganizzazione degli Uffici e la ricalendarizzazione delle attività, assicurando la precedenza ai procedimenti sospesi;

Rilevato che il D.L. 8-3-2020 n. 11 (art. 2) prevede comunque la possibilità, che appare allo stato opportuna e necessaria, di rinviare gli affari non assolutamente urgenti a data successiva al 31 maggio 2020, in previsione dell'evoluzione della situazione sanitaria e del prevedibile perdurare dell'esigenza di protezione individuale e collettiva;

sentiti i giudici dell'Ufficio esecuzione e fallimentare *ex art. 47 quater* O.G., con comunicazioni in via telematica;

DISPONE

con riguardo ai procedimenti in materia fallimentare:

1) Sono revocati tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il 9 marzo ed il 31 maggio 2020:

2) MANDA al Curatore/Commissario/Liquidatore Giudiziale, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sui siti già utilizzati per la pubblicità e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita revocata dal GD";

2) I professionisti, ovvero i gestori, se incaricati delle vendite, non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche;

3) Il giorno fissato per l'esperimento d'asta revocata i professionisti sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte, al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca, e di restituire la cauzione agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità adeguate ad assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica;

4) a tale ultimo fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di sicurezza tra gli offerenti presenti, il professionista è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti, ed a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;

5) per le procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati nelle forme prescritte nell'ordinanza di vendita, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine;

5) Sono sospesi gli accessi per le visite e le stime presso gli immobili per qualunque ragione sino al **31 maggio 2020**;

6) E' sospesa, sino alla data del **31 maggio 2020**, l'attuazione degli ordini di liberazione;

7) Sono sospesi, dal **9 al 22 marzo 2020**, e salvo ulteriore proroga legislativa della sospensione, i termini per il saldo prezzo relativo agli immobili già aggiudicati.


Si comunichi ai Curatori / Commissari / Liquidatori giudiziali, dei suddetti procedimenti.

Si comunichi a tutti i magistrati ed al personale dell'Ufficio, al Presidente del C.O.A., al Procuratore della Repubblica, ed al Presidente della Corte d'Appello.

Dispone che copia del presente decreto sia inserito, a cura della cancelleria, in ogni procedimento interessato dalle predette disposizioni.

Matera, 11/3/2020.

IL PRESIDENTE del TRIBUNALE

TRIBUNALE DI MATERA
Depositato in Cancelleria
oggi  11 MAR 2020
IL CANCELLIERE

